



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (FRANCIA)



DETERMINAZIONE SETTORE VIGILANZA REG.GEN N. 202 DEL 28/03/2025 N.14 DEL 28/03/2025

OGGETTO:

Decisione a contrarre per proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs n. 36/2023 s.m.i., della concessione del servizio "sosta a pagamento" dal 03.04.2025 al 03.10.2025. Affidamento diretto alla ditta S.A.E.T. srl con sede legale in S. Teresa di Riva Via F. Crispi 166 P.I. 02687470837.

IL RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA

Premesso che:

- l'art. 4 comma 2 del D. lgs n. 165/2001 ss.mm.iii. dispone che ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione presso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 definisce le funzioni dirigenziali e le relative responsabilità, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo;
- l'art. 109, comma 2, del predetto D. lgs n. 267/2000 prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite con provvedimento del Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 107 e dell'art. 109, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000, con determinazione Sindacale n. 35 del 18.05.2023 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Elevata Qualificazione e l'attribuzione della titolarità di Posizione Organizzativa- CCNL Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 312 del 12.12.2012 come modificato con delibera di G.C. n. 238 del 14.09.2017;

Viste e richiamate:

- la delibera di C.C. n. 16 del 18.04.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'uso delle aree dei parcheggi pubblici non custoditi, e successive modifiche ed integrazioni (atti di C.C. n. 34 del 10.08.2017, n. 72 del 19.12.2019 e n. 52 del 02.11.2022);
- la delibera di Giunta Comunale n. 301 del 28.03.2019, modificata con delibera n. 311 del 02.12.2020, con la quale sono state individuate le aree destinate alla sosta a pagamento, stabilendone le modalità di fruizione (calendario, tariffe, modalità di pagamento, esenzioni);
- l'Ordinanza Sindacale n. 22 del 08.03.2021 ad oggetto: *Istituzione aree riservate alla sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7 del D. Legs. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i. in esecuzione della deliberazione della G.C. nr. 301 del 25.11.2020 integrata con deliberazione di G.C. n. 311 del 02.12.2020*, con la quale sono state istituite le aree di sosta a pagamento secondo gli indirizzi contenuti negli atti di Giunta Comunale sopra indicati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 198 del 08.07.2021 ad oggetto: *Aree destinate alla sosta a pagamento. Istituzione abbonamenti agevolati* con la quale è stato previsto, in aggiunta, un ulteriore metodo di pagamento;
- l'Ordinanza Sindacale n. 148 del 09.12.2022 *Modifica ed integrazione Ordinanza Sindacale n. 22 del 08.03.2021 ad oggetto Istituzione aree riservate alla sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7 del D. Legs. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i. in esecuzione della deliberazione della G.C. nr. 301 del 25.11.2020 integrata con deliberazione di G.C. n. 311 del 02.12.2020*, sono state apportate le modifiche conformemente ai nuovi indirizzi.
- la delibera di Giunta Comunale n. 280 del 20.11.2023 *Gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento dei veicoli senza custodia. Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione per anni 1 (uno)* con la quale sono state direttive per l'affidamento in concessione del servizio di che trattasi;
- la determinazione S.V. n. 73/2023 R.G. n. 736 del 23.11.2023 ad oggetto: *Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia per anni 1 (uno) nel Comune di Furci Siculo. Approvazione capitolato d'oneri e avviso manifestazione d'interesse propedeutico all'espletamento della procedura telematica sul M.E.P.A. CIG n. A0304ED77B*, con la quale è stato approvato gli atti di gara da espletarsi telematicamente tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- la determinazione n. 78 del 14.12.2023 – R.G. n. 785 del 18.12.2023- ad oggetto: *Preso atto delle manifestazioni d'interesse pervenute nell'ambito della procedura di gara da espletarsi sul M.E.P.A finalizzata all'affidamento in concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia per anni 1 (uno) nel Comune di Furci Siculo. CIG n. A0304ED77B*, si è proceduto alla presa d'atto delle manifestazioni d'interesse pervenute dagli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sul Me.PA.;
- la determinazione R.G. n. 194 del 28.03.2024- S.V. n. 27 del 28.03.2024 ad oggetto: *Affidamento in concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia per anni 1 (uno) nel Comune di Furci Siculo alla ditta S.A.E.T. srl con sede legale in S. Teresa di Riva (Me) Via F. Crispi n. 166 P.I. 02687470837. RDO MEPA n. 3916674 CIG n. A0304ED77B*, con la quale il servizio di che trattasi è stato affidato all'operatore economico S.A.E.T. srl P.I. 02687470837;
- il Verbale di consegna del servizio sottoscritto in data 29.03.2024;

Richiamato il D.Lgs n. 36/2023, come modificato e integrato dal D. Lgs 31 dicembre 2024, n. 209, e in particolare l'art. 120 c. 10, rubricato "Modifica dei contratti in corso di esecuzione", che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale, "Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le

prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante."

Visto l'art. 2 del Capitolato, ultimo periodo in cui è stabilito: *Tale periodo contrattuale potrà essere prorogato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo concessionario e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In ogni caso, allo scadere della concessione, il soggetto affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data della scadenza fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo concessionario e/o alla scadenza dell'ulteriore periodo di 6 (sei) mesi.*

Fatto presente:

- che il servizio in parola, in scadenza il 02 aprile 2025, è di pubblico interesse e, pertanto, deve essere garantito senza soluzione di continuità;
- che sarà avviata a breve la procedura per l'individuazione di un nuovo affidatario del servizio di che trattasi;

Rilevata pertanto l'esigenza che il servizio non sia sospeso, per evitare un grave pregiudizio per l'Ente e considerato che l'istituto della proroga è stato recepito nel nuovo Codice dei contratti pubblici, distinguendo tra proroga tecnica (disciplinata dal previgente D.Lgs. 50/2016) e proroga contrattuale, nella fattispecie: - il comma 10 si riferisce esclusivamente all'opzione di proroga preventivamente prevista nei documenti di gara, trovando la sua fonte nella *lex specialis* di gara e/o nel contratto; - il successivo comma 11 disciplina, invece, la proroga del contratto funzionale al completamento della procedura di gara finalizzata alla scelta del nuovo appaltatore, trattandosi quindi di proroga tecnica;

Precisato che la proroga, diversamente dal rinnovo contrattuale, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall'accordo originario. Pertanto, la proroga non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell'efficacia del contratto in essere che, semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso;

Considerato che, in tal senso si è pronunciato, con la sentenza n. 1243 del 23 ottobre 2023, il TAR Puglia – Bari evidenziando che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha riorganizzato la disciplina della proroga contrattuale e della proroga tecnica, normando i due istituti separatamente nel comma 10 e nel comma 11 dell'art. 120, specificando che la proroga contrattuale trova la sua fonte nella *lex specialis* o nel contratto e che pertanto costituisce una circostanza negoziale già preventivata dalle parti contraenti. Pertanto, la proroga del contratto ha la mera funzione di posticipare la scadenza conclusiva del rapporto negoziale, mantenendo inalterato il contenuto del contratto tramite un'integrale conferma delle precedenti condizioni contrattuali;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà di esercizio di proroga contrattuale del servizio in parola con decorrenza 03 aprile al 03 ottobre 2025, agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di durata del contratto originario;

Dato atto che la ditta affidataria è dotata della struttura e delle competenze necessarie per svolgere il servizio a perfetta regola d'arte e ha finora svolto il servizio in maniera puntuale ed affidabile, dando prova di competenza e professionalità;

Fatto presente che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG in quanto come da orientamento espresso da ANAC - "Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario" e che, pertanto, il Codice Identificativo Gara permane il medesimo in conformità a quanto previsto alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente CIG n. A0304ED77B;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i con cui viene stabilito: 1) *Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.....;*

Dato atto che con determina P.M. n. 28 del 04.04.2024- R.G. n. 212 del 05.04.2024 sono state approvate, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 36 del 31.03.2023 s.m.i , le modalità di individuazione del campione da verificare nell'ambito del procedimento relativo all'affidamento diretto di contratti di lavori forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, relative al Settore Vigilanza, e che, pertanto le dichiarazioni rese nell'ambito del presente affidamento rientrano nelle modalità di verifica individuate con il citato provvedimento;

Stabilito che, ai sensi del punto 4 della *Procedura per lo svolgimento dei controlli a campione di cui all'art. 52 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 s.m.i recante le modalità per i controlli sul possesso dei requisiti per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro IVA esclusa afferenti al Settore Vigilanza, approvata con la sopra citata determina*, nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: *"Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".*

Dato atto:

- che, ai sensi del citato art. 52 del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i. è stata acquisita con prot. n. 3247 del 25.03.2025 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti;
- che è stato acquisito il DURC prot. INP n. 44742291 emesso in data 19/02/2025 con scadenza validità 19/06/2025 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sopra indicata;

Fatto presente che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e del citato art. 17 D. Lgs 36/2023 s.m.i:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio di gestione e controllo nelle aree del territorio comunale di Furci Siculo in cui la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma a mezzo parcometri e ausiliari del traffico e della sosta;

- l'oggetto è la proroga della concessione del servizio "sosta a pagamento" per mesi 6 (sei) dal 03 aprile al 03 ottobre 2025 all'operatore economico S.A.E.T. srl con sede legale in S. Teresa di Riva (Me) Via F. Crispi n. 166 P.I. 02687470837;
- permangono inalterate le stesse condizioni contrattuali stabilite nella determina di aggiudicazione (R.G- n. 190/2024) e negli atti di gara, che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati;
- il valore presuntivo del contratto è di € 12.000,00;
- la percentuale spettante all'Ente è del 32,27 per cento sugli incassi effettivi;
- la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG in quanto come da orientamento espresso da ANAC - "Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario" e che, pertanto, il Codice Identificativo Gara permane il medesimo in conformità a quanto previsto alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente CIG n. A0304ED77B;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno spesa, ma determina una maggiore entrata;

Visto il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con delibera di C.C. n. 03 del 27 febbraio 2025;

Rilevata l'insussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Codice dei Contratti e dalle previsioni del PIAO 2024 - 2026 sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Furci Siculo (delibera di G.C. n. 146/2024) e dall'art.6-bis della Legge n.241/1990 ss.mm.ii;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.;

Richiamato il D. Lgs n. 33/2013 ss.mm.ii "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Tenuto conto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 51 della Legge n.142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- la Legge Regionale n. 12 del 12.10.2023, pubblicata sulla GURS n. 44 del 20 ottobre 2023 recante “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*” con la quale la Regione Sicilia, all’art. 1, ha apportato modifiche alla Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 per effetto dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 36/2023;
- l’art. 20 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i, concernente “Principi in materia di trasparenza”
- lo Statuto Comunale;
- il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia

DECIDE

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prorogare, come stabilito all’art. 2, ultimo comma, del *Capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione della gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento dei veicoli senza custodia per anni 1(uno) nel Comune di Furci Siculo*, il contratto di concessione del servizio “sosta a pagamento” già affidato alla ditta S.A.E.T. srl con sede legale in S. Teresa di Riva Via F. Crispi 166 P.I. 02687470837 con determinazione R.G. n. 194 del 28.03.2024- S.V. n. 27 del 28.03.2024 a seguito espletamento della procedura negoziata sul MEPA tramite RDO n. 3916674;

Di stabilire che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e del citato art. 17 D. Lgs 36/2023 s.m.i:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio di gestione e controllo nelle aree del territorio comunale di Furci Siculo in cui la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma a mezzo parcometri e ausiliari del traffico e della sosta;
- l’oggetto è la proroga della concessione del servizio “sosta a pagamento” per mesi 6 (sei) dal 03 aprile al 03 ottobre 2025 all’operatore economico S.A.E.T. srl con sede legale in S. Teresa di Riva (Me) Via F. Crispi n. 166 P.I. 02687470837;
- permangono inalterate le stesse condizioni contrattuali stabilite nella determina di aggiudicazione (R.G- n. 190/2024) e negli atti di gara, che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati;
- il valore presuntivo del contratto è di € 12.000,00;
- la percentuale spettante all’Ente è del 32,27 per cento sugli incassi effettivi;
- la forma del contratto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Di dare atto:

- che per la presente procedura non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG in quanto come da orientamento espresso da ANAC - “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario” e che, pertanto, il Codice Identificativo Gara permane il medesimo in conformità a quanto previsto alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente CIG n. A0304ED77B;
- che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i., è stata acquisita con prot. n. 3247 del 25.03.2025 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti;

- che, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i la ditta ha comunicato, con la già citata nota i riferimenti dei conti correnti bancari sui quali verranno effettuati i bonifici e i pagamenti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti;
- che è stato acquisito il DURC prot. INP n. 44742291 emesso in data 19/02/2025 con scadenza validità 19/06/2025 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sopra indicata;
- che ai fini della verifica del possesso dei requisiti è stata acquisita, con prot. n. 14930 del 10.12.2024, la dichiarazione relativa all'assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione di cui di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023;
- che l'affidamento della prestazione è, pena la nullità del contratto, è subordinata alla assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrati della normativa. Il presente affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. Al riguardo si applicheranno le procedure previste al comma 8 dell'art. 3 della suddetta legge;
- che l'affidatario si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento per i Dipendenti Pubblici e, in particolare, le norme contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Furci Siculo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 01.06.2022 e nel Protocollo di legalità di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 22/02/2018, pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 15 del D. Leg.vo 36/2023 s.m.i, il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella sottoscritta, Silvana Chillemi, Responsabile del Settore Vigilanza;
- che, per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato o alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno spesa, ma determina una maggiore entrata;
- che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di Furci Siculo e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Di dare atto, altresì, che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.

Il Responsabile SETTORE VIGILANZA

F.to:Chillemi Silvana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 12 comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente (www.comune.furcisciculo.me.it) per quindici giorni interi e consecutivi dal 28/03/2025 al 12/04/2025
Reg. n. _____.

Furci Siculo, li _____

L'Addetto alla Pubblicazione

F.to:

Resp. Albo Pretorio On-Line

F.to:

Il Segretario Comunale

F.to: Dott.ssa Giuseppina

Minissale